



## **RICHIESTO DA G.I.P DEL TRIBUNALE DI PERUGIA INCIDENTE PROBATORIO NEI CONFRONTI DI FUNZIONARI DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO E DELLA BANCA TRASIMENO ORVIETANO CREDITO COOPERATIVO INDAGATI PER USURA BANCARIA AGGRAVATA PUNITA EX ART. 644 C.P.**

Il nostro Associato Sig. A.R., ha denunciato penalmente per Usura aggravata gli Istituti di Credito con i quali operava --Banca Nazionale del Lavoro e Banca Trasimeno Orvietano Credito Cooperativo -- utilizzando conti correnti di tipo ordinario. Tramite un'Analisi Tecnica eseguita dalla Nostra Associazione S.O.S Abusi sono emersi Tassi di natura oggettivamente Usuraria, intorno al 70% annuo che raggiungevano picchi più alti sino a divenire incalcolabili, per assenza di credito erogato.

Dalla denuncia, in data 5/02/2009, il sig. P.M. proponeva richiesta di Archiviazione, adducendo, come motivazione, il fatto che non era possibile giungere all'identificazione dei responsabili e accedere alle conclusioni del C.T di Parte che si basano su premesse non condivise dal sistema bancario.

La richiesta di archiviazione è stata opposta tempestivamente.

L'identificazione dei responsabili, infatti, è resa possibile dall'accesso alle banche dati dell'ABI e di Banca d'Italia, né tanto meno poteva essere non opposto il fatto che fosse condizione sufficiente ad escludere il reato di usura la circostanza che le premesse del C.T di Parte, ovvero del sottoscritto, non fossero condivise dal sistema bancario. A tal proposito, come nella nostra opposizione alla richiesta di archiviazione, ho dichiarato che dobbiamo osservare solo alla Legge dello Stato emanata nel nome del popolo italiano e non al sistema bancario, né, tanto meno, a Banca d'Italia s.p.a, società privata in mano ai più grossi gruppi bancari, la quale avrebbe dovuto vigilare sui tassi applicati dalle banche al nostro associato, e invece non lo ha fatto.

Il G.I.P Dott. Alberto Avenoso ha accolto la nostra opposizione e, dopo che il Sig. P.M ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati di funzionari di banca, ha ordinato perizia contabile da eseguirsi con incidente probatorio, escludendo assolutamente la rilevanza penale, come chiesto dall'Avvocato difensore di uno degli indagati, se o se non vi fossero disposizioni uniformi impartite a livello nazionale per l'applicazione dei tassi. *Maurizio Forzoni*

(Di seguito l'ordinanza dell'Ill.mo G.I.P).

ASSOCIAZIONE S.O.S ABUSI C.F. 92056140517 Sede: Via Erbosa n. 21, 52100-Arezzo (AR) Tel: 347.8392440 E.mail:  
[info@maurizioforzoni.it](mailto:info@maurizioforzoni.it) <http://www.maurizioforzoni.it> <http://www.sosabusi.it>

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Il G.I.P. presso il Tribunale di Perugia, dott. Alberto Avenoso;

letti gli atti del proc. n. *Omissis* R.N.R.T., n. *Omissis* R.G.I.P. nei confronti di:

**Fe'** *Omissis* *Omissis*, in atti generalizzati,  
sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 644 c.p..

In Castiglione del Lago e Perugia sino al 2009.

In danno della persona offesa:

*Omissis*, in atti generalizzato.

Letta la richiesta del P.M. di procedere con incidente probatorio a perizia contabile relativamente al seguente quesito: "Accertare se nei rapporti contrattuali intercorsi con il cliente *Omissis* gli Istituti di Credito B.N.L. s.p.a. e Banca Trasimeno Orvietano Credito Cooperativo hanno applicato in riferimento alla concessione di crediti tassi di interesse usurari avuto riguardo ai 'tassi soglia' individuati nel periodo di riferimento";

rilevata l'evidente necessità della perizia al fine di verificare la sussistenza di condotte penalmente rilevanti;

rilevato che, con tutta evidenza - attesa la complessità del quesito e la necessità per il perito di esaminare non irrilevante documentazione bancaria, anche acquisendola presso l'Istituto interessato - se la perizia venisse disposta in dibattimento, questo risulterebbe pacificamente sospeso per un termine ben superiore a giorni sessanta;

ritenuto di non dover estendere il quesito nei sensi indicati dal difensore di *Omissis*

(verifica se nella determinazione dei tassi applicati venissero applicate direttive uniformemente impartite a livello nazionale), trattandosi di circostanza attinente l'elemento soggettivo del reato iscritto accertabile mediante s.i.t. ed eventuali acquisizioni documentali, di stretta pertinenza del P.M.;

P.Q.M.

visti gli artt. 392 ss. c.p.p.;

dispone procedersi con incidente probatorio alla perizia di cui in parte motiva, nominando all'uopo il dott. *Omissis*, con studio in Perugia, *Omissis*, Via *Omissis* e fissando l'udienza dell'11.1.2011 ore 9.30 per il conferimento dell'incarico.

Manda alla Cancelleria per gli incombeni di rito, ~~perugia~~

Perugia, 15.12.2010

Il G.I.P.  
dott. Alberto Avenoso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 15.12.2010